

### **Contrassegno assicurativo**

(Cassazione, Sez. III, 13 dicembre 2010, n. 25130)

#### **Massima**

“In tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione di veicoli, il contrassegno ed il certificato di assicurazione operano nell’interesse ed a tutela del danneggiato in quanto assolvono alla funzione di comunicare ai terzi (segnatamente i terzi danneggiati e gli organi accertatori del traffico,) la copertura assicurativa del veicolo, determinando in essi ragionevole affidamento sulla detta “*comunicazione*”. Per l’effetto il danneggiato che inoltri la sua richiesta di risarcimento per r.c.a all’assicuratore e che proponga contro il medesimo azione diretta, resta esonerato dall’onere di accertare se il contratto sia ancora vigente o sia stato sciolto. In forza del combinato disposto dell’art. 7 della legge n. 990 del 1969 e dell’art. 1901 c.c., infatti, in presenza di un certificato assicurativo e del relativo contrassegno, l’assicuratore risponde nei confronti del terzo danneggiato nei limiti del massimale, quando il sinistro sia avvenuto entro il periodo di scadenza o il termine di tolleranza di cui all’art. 1901 c.c., anche se non sia stato pagato il nuovo premio, dal momento che non è la validità del rapporto assicurativo che rileva nei confronti dei terzi ma solo l’autenticità del contrassegno.”

(Conformi: Cass., sez. III, 24 aprile 2001, n. 6026; Cass., sez. III, 8 maggio 2006, n. 10504; Cass., sez. III, 17 luglio 2009, n. 16726).

#### **Commento**

La Cassazione conferma l’impugnata sentenza di merito con cui si era affermata la responsabilità della società assicuratrice per un incidente stradale sul presupposto che l’autoveicolo investitore esponeva un contrassegno assicurativo relativo al periodo di assicurazione che ricomprendeva anche il giorno del sinistro, indipendentemente dalla rilevanza delle vicende che avevano interessato il contratto assicurativo e, quindi, dalla nullità o inesistenza dello stesso.

In altri termini, l’obbligazione risarcitoria gravante in capo all’assicuratore nasce da quanto riportato sul certificato di assicurazione, purché autentico, il quale, ha appunto, la funzione di attestare verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa, svolgendo, quindi, una piena ed effettiva tutela del legittimo affidamento del terzo danneggiato al quale si correla la salvaguardia del principio dell’apparenza del diritto.

Con tale pronuncia, viene riaffermato il principio posto dalla legge n. 990 del 1969, all’art. 7, ripreso nell’attuale art. 127 D.Lgs. n. 209 del 2005, in base al quale, nei confronti, del danneggiato, l’assicuratore è tenuto al risarcimento dei danni per tutto il periodo indicato nella polizza, indipendentemente dalla sua validità, visto che il certificato di assicurazione attesta verso i terzi la presenza della garanzia assicurativa e da questa attestazione nasce l’obbligazione risarcitoria.